

IMPOSTA DI BOLLO SU LEGALIZZAZIONE E APOSTILLE (rel. 07.11.2015)

La legalizzazione e l'Apostille sono in sostanza procedure di autentica di firma, soggette dunque all'articolo 1 della Tariffa allegato A al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642¹, che prevede un'imposta di bollo nella misura fissa (attuale) di € 16,00.

Tale norma va letta tuttavia in connessione sia con l'art. 37, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445² che con la Tabella allegato B al predetto D.P.R. n. 642/1972, nonché con le altre norme speciali che disciplinano i casi di esenzione dall'imposta di bollo.

In base al combinato disposto delle disposizioni suddette, si ricava la seguente regola generale:

- **se il documento (formato in Italia³) da legalizzare o apostillare è in bollo, lo sarà anche la relativa legalizzazione o Apostille;**
- **se il documento (formato in Italia³) da legalizzare o apostillare è stato rilasciato in esenzione dal bollo e con una chiara indicazione della motivazione e della norma applicata, lo sarà anche la relativa legalizzazione o Apostille;**
- **eventuali casistiche particolari, non rientranti nelle due ipotesi precedenti, saranno valutate, al momento della richiesta, dagli addetti al Servizio Legalizzazioni.**

¹ Cfr. Ministero delle finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli Affari, Circolare del 6 giugno 1985, n. 1 (per le *Apostille*), Risoluzione del 28 giugno 1988, n. 451056 (per le legalizzazioni da valere all'estero); Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, Risoluzione del 6 agosto 2001, n. 125 (per le legalizzazioni sugli atti e documenti rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera in Italia).

² "L'imposta di bollo non è dovuta quando per le leggi vigenti sia esente da bollo l'atto sostituito ovvero quello nel quale è apposta la firma da legalizzare".

³ Come detto nella nota n. 1, la Risoluzione n. 125/2001 prevede invece sempre la legalizzazione in bollo per gli atti e documenti rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera in Italia: fanno eccezione i casi di finalità per le quali la legge italiana prescrive l'esenzione dall'imposta di bollo, da dichiarare preventivamente agli addetti al Servizio Legalizzazioni.